



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE/TIROCINI

Tra

L'Università degli Studi di TRENTO, Via Calepina, 14, 38122 Trento, codice fiscale n° 00340520220, d'ora in poi denominata "UNITRENTO", rappresentata dal Dirigente della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, dottor Paolo Zanei, nato a Trento il 10 marzo 1969

e

l'azienda/ente Cooperativa Un Segno di Pace s.c.s. onlus
con sede legale in via Ca' Brusa' 36 36063 Marostica (VI)
Codice Fiscale 01735780247

d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante", rappresentata da DANIELE CAMAZZOLA nato a Bassano del Grappa (VI) il 07/05/1975 in qualità di rappresentante legale

congiuntamente denominate "le Parti"

premess

che UNITRENTO promuove il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi e del suo completamento in ambito curriculare ed extra-curriculare,

che le Parti ritengono che la conoscenza diretta del mondo del lavoro migliori le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto - La presente Convenzione disciplina le modalità di gestione ed attuazione delle esperienze di tirocinio/stage curriculare ed extracurriculare svolte da studenti e da laureati UNITRENTO.

Art. 2 - Tutor - L'attività formativa del tirocinante è seguita da un supervisore/tutor aziendale individuato dal Soggetto ospitante e da un tutor UNITRENTO individuato dal tirocinante.

Art. 3 - Progetto formativo - Ogni progetto formativo e di orientamento redatto in base alla presente Convenzione contiene:

- a) il nominativo del tirocinante e i nominativi dei due tutor;
- b) i tempi e il calendario di presenza del tirocinante nonché gli obblighi del tirocinante;
- c) i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività formative;
- d) le strutture aziendali che accoglieranno il tirocinante e i servizi messi a sua disposizione;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

Art. 4 - Limiti - Il Soggetto ospitante può accogliere tirocinanti nei limiti stabiliti dalla vigente normativa regionale/provinciale o, in assenza di questa, dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142.

Art. 5 - Obblighi di UNITRENTO - UNITRENTO:

- a) individua un tutor responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio/stage;
- b) redige il progetto formativo e di orientamento;
- c) trasmette copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo alla Regione o alla Provincia delegata, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali;
- d) assicura lo studente tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Le coperture assicurative comprendono anche le attività del progetto svolte al di fuori delle sedi del Soggetto ospitante. Per i neo-laureati si veda l'art. 6 comma d.

Art. 6 - Obblighi del Soggetto ospitante - Il Soggetto ospitante:

- a) si impegna a utilizzare il tirocinio per attività formative e di orientamento al lavoro per le quali è necessario un periodo formativo e a rispettare quanto concordato nel progetto di tirocinio;
- b) comunica tempestivamente a UNITRENTO eventuali imprevisti che richiedano una modifica del progetto (interruzioni, cambio sede, assenze, variazioni d'orario, sospensioni etc.);
- c) designa un supervisore/tutor aziendale che segue il tirocinante e collabora alla redazione della documentazione, fornita da UNITRENTO, attestante l'esperienza di tirocinio, nelle modalità e nei termini previsti;
- d) provvede per i tirocini extracurricolari non professionalizzanti ad effettuare le comunicazioni al centro per l'impiego e a farsi carico delle coperture assicurative laddove non si applichi la norma nazionale o non vi sia contrasto con la normativa regionale/provinciale;
- e) ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm./s.m.i., si impegna ad attuare le misure di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle in materia di dispositivi di protezione individuale, di informazione, formazione e addestramento, e l'eventuale sorveglianza sanitaria. Se il tirocinante è soggetto a sorveglianza sanitaria, si impegna anche a fornire a UNITRENTO copia della documentazione di idoneità, anche a termine del tirocinio.
- f) provvede ad erogare al tirocinante neo-laureato l'eventuale indennità in ottemperanza alle normative specifiche vigenti.

Art. 7 - Obblighi del tirocinante - Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto seguendo le indicazioni dei tutor;
- b) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle di altre persone presenti, come da art. 20 del D.Lgs. 81/08. E' tenuto ad osservare le disposizioni del Soggetto ospitante per la protezione collettiva-individuale;
- c) mantenere la riservatezza su dati e informazioni sull'attività lavorativa e sui processi produttivi e i prodotti;
- d) rispettare i regolamenti disciplinari del Soggetto ospitante, gli orari di presenza concordati e le modalità di fruizione delle strutture e dei servizi messi a disposizione;
- e) comunicare a UNITRENTO eventuali imprevisti che modifichino il progetto (cambio sede, variazioni durata/orario, interruzioni etc.) e seguire le indicazioni ricevute in merito;
- f) comunicare tempestivamente al supervisore/tutor aziendale eventuali malattie o altro giustificato motivo di assenza;
- g) comunicare tempestivamente, sia al Soggetto ospitante sia a UNITRENTO, eventuali incidenti accorsi facendo pervenire ad entrambi la documentazione necessaria; compilare nelle modalità e nei tempi concordati i documenti ricevuti da UNITRENTO;
- h) richiedere l'autorizzazione al Soggetto ospitante per eventuali elaborati da presentare a terzi.

Art. 8 - Tirocini area servizio sociale - Per gli studenti che svolgono il tirocinio obbligatorio dell'area dei servizi sociali, UNITRENTO si impegna a favorire la partecipazione del supervisore/tutor aziendale alle attività di aggiornamento/formazione promosse dai relativi corsi. Il Soggetto ospitante autorizza la partecipazione del supervisore, in orario di servizio, agli incontri promossi.

Art. 9 - Durata - La presente Convenzione sostituisce le convenzioni di tirocinio eventualmente ancora in essere e decorre dalla data sotto indicata e ha validità sino al 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di stipula, salvo disdetta scritta a mezzo raccomandata A/R, da effettuare entro tre mesi prima della scadenza.

Art. 10 - Oneri fiscali - La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86. Le eventuali imposte di registro e di bollo sono a carico delle Parti.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali - Le Parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Art. 12 - Rinvio - Per quanto non previsto nella presente, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente: art.18 legge 24/06/1997 n° 196, D.M. 25/03/1998 n° 142 e, inoltre, le specifiche normative regionali/provinciali relative ai tirocini (nel territorio provinciale trentino: l'art.4 bis della L.P. 16/06/1983, n. 19).

Letto, approvato, sottoscritto il 15/02/2018

Luogo TRENTO

PER L' UNIVERSITÀ

Il Dirigente



PER IL SOGGETTO OSPITANTE

Il Rappresentante Legale

UN SEGNO DI PACE s.c.s. onlus
Via Villaggio Giovanni Paolo II°, 17
36083 MAROSTICA (VI)
Tel. 0424 77922 - Fax 0424 470913
PI 01735700247 - Albo Coop. n° A142209